

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 11/05/2026

FATTO

Le ricorrenti lamentano che l'intermediario ha opposto un rifiuto ostruzionistico e ingiustificato alla liquidazione di rapporti e al rimborso di buoni fruttiferi dematerializzati, detenuti *iure proprio* e *iure successionis*.

Fa presente che, in data 28 settembre 2020, si verificava il decesso del titolare dei rapporti e che, in data 18 novembre 2024, veniva presentata dichiarazione di successione nei rapporti di conto corrente n. ***203 e libretto di risparmio n. ***060, entrambi collegati a un buono fruttifero dematerializzato.

Nello specifico, la cointestataria del ricorso, coniuge del *de cuius*, ritiene di avere diritto all'importo di € 2.343,11 a titolo di quota *iure proprio* ed ereditaria del conto corrente n. ***203, oltre al rimborso di un buono dematerializzato del valore di € 5.000,00. La ricorrente, figlia del *de cuius*, chiede il riconoscimento della quota *iure proprio* ed ereditaria del libretto di risparmio n. *** 060, per € 9.561,42; chiede, inoltre, il rimborso integrale di un buono dematerializzato di € 20.000,00. Afferma che i buoni fruttiferi in contestazione recano la clausola "*con pari facoltà di rimborso*" (CPFR) che attribuisce a ciascun cointestatario il diritto di esigere l'intera prestazione.

Evidenzia che, dal mese di gennaio 2025, per ottenere la liquidazione dei titoli loro spettanti, le ricorrenti hanno esibito tutta la documentazione necessaria, inclusa la dichiarazione di successione telematica regolarmente registrata, il certificato di morte del *de cuius*, i titoli originali e i documenti di identità.

Nonostante la completezza della documentazione e la chiarezza delle richieste, l'intermediario ha preteso illegittimamente la presenza fisica e contestuale di tutti i coeredi, inclusi quelli non interessati alla riscossione immediata. Riferisce che, a causa dell'inerzia e condotta dilatoria della convenuta, ha perso validità il QR code apposto sulla dichiarazione di successione telematica; l'intermediario ha strumentalizzato tale circostanza per persistere nel rifiuto della pratica.

Inoltre, consultando l'App dell'intermediario, la ricorrente ha riscontrato la temporanea scomparsa della visualizzazione di una somma precedentemente indicata come in fase di accredito; come conseguenza di tale anomalia, lamenta uno stato di incertezza e timore per l'integrità del proprio patrimonio e inaffidabilità dei sistemi di gestione dell'intermediario.

Con riferimento al saldo dei rapporti di conto corrente e libretto di risparmio, evidenzia che opera il principio di automatica divisibilità tra gli eredi e che, pertanto, l'intermediario non può esigere la quietanza congiunta dei coeredi ovvero un provvedimento dell'autorità giudiziaria, in assenza di un contenzioso ereditario.

Ad avviso delle ricorrenti, per l'anomalia riscontrata nella visualizzazione delle somme tramite l'applicazione digitale, l'intermediario avrebbe violato gli obblighi di diligenza professionale qualificata, nonché gli obblighi di correttezza, trasparenza e affidabilità del servizio reso all'utenza. Tale circostanza avrebbe causato un danno non patrimoniale alle ricorrenti, considerata la particolare vulnerabilità fisica della cointestataria del ricorso, ulteriore rispetto a quello causato dalla condotta dilatoria, consistente nell'erosione dei saldi per canoni mensili indebitamente percepiti su rapporti bloccati e nella perdita degli interessi legali e di mora sulle somme non liquidate: il blocco illegittimo dei conti stava erodendo il patrimonio a causa dell'addebito continuativo dei canoni mensili (€ 6,00/mese).

Pertanto, chiede di condannare l'intermediario al rimborso di € 36.904,53, oltre interessi legali e di mora dalla data della prima richiesta (gennaio 2025) e al rimborso del contributo spese di presentazione del ricorso; chiede, inoltre, di *"ordinare il ripristino e/o corretto accredito delle somme spettanti alle ricorrenti"* e un risarcimento dei danni in via equitativa per € 5.000,00.

Costitutosi, l'intermediario fa presente che, per i BFP dematerializzati istituiti dal D.M. 19 dicembre 2000, in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari è sempre necessario aprire la pratica di successione, in quanto il rimborso, dando luogo all'accredito del capitale e degli interessi maturati su conto corrente o libretto di risparmio, segue il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti su tali rapporti. Precisa poi che le modalità di liquidazione dei libretti di risparmio sono disciplinate agli artt. 184, comma 1, e 187, comma 1, del D.P.R. n. 156/1973 che, rispettivamente, prevedono che il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, *"in base ad autorizzazione dell'Amministrazione"* e che il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.

Riferisce di essere tenuto a bloccare i rapporti a seguito della comunicazione del decesso di un intestatario/cointestatario e precisa che sarà possibile liquidare le somme solo a seguito del perfezionamento della pratica di successione, per il quale è richiesto l'adempimento degli obblighi tributari previsti dall'art. 53 del T.U. in materia di imposte di successioni e donazioni. In particolare, evidenzia che la presentazione della denuncia di successione (o della c.d. dichiarazione negativa di

cui all' art. 28 del T.U.) costituisce una condizione senza la quale può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, *“anche qualora fosse legittimato ad esigere la liquidazione dell'intera somma”*.

Tanto premesso, osserva che, per la successione del *de cuius*, è stata rilasciata soltanto la dichiarazione di credito e non risulta definita alcuna pratica di successione; rileva che la liquidazione separata della quota di spettanza della parte ricorrente è ammessa soltanto con quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, i quali devono intervenire simultaneamente, in proprio o a mezzo di procuratore, senza alcuna ingerenza da parte dell'intermediario.

In assenza della quietanza congiunta, lo scorporo della quota potrà avvenire soltanto in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Evidenzia che risultano eseguite due pratiche di scorporo per liquidare le somme spettanti, in qualità di cointestatari, per i rapporti in contestazione; per la restante quota parte, sarà invece necessario attendere il perfezionamento della pratica di successione.

Con particolare riferimento al calcolo delle somme cadute in eredità, rappresenta che la ricerca patrimoniale è un servizio a pagamento per il quale è prevista la corresponsione di una commissione il cui importo varia in relazione all'oggetto della ricerca richiesta.

Infine, in merito alle richieste risarcitorie, eccepisce che le ricorrenti non ne forniscono alcuna evidenza documentale.

Chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente sostiene che la pratica di successione risulta regolarmente avviata, con dichiarazione di successione telematica presentata in data 18 novembre 2024.

Richiama la giurisprudenza di legittimità e l'orientamento dell'Arbitro, evidenziando che le ricorrenti hanno ciascuna il diritto di ottenere il rimborso integrale dei rispettivi titoli, senza che l'intermediario possa legittimamente subordinare tale adempimento al consenso, alla firma o alla presenza degli altri eredi (richiama la decisione n. 8515/2024 del Collegio di Bari). Rileva che libretti di risparmio e buoni fruttiferi sono strumenti diversi e che l'estensione della disciplina invocata dall'intermediario si risolve in un'illegittima compressione di diritti soggettivi espressamente attribuiti dal contratto.

Precisa che, nel caso di specie, le ricorrenti agiscono per la liquidazione delle quote a loro rispettivamente spettanti e, nel caso dei BFP, del titolo intero in virtù della clausola CPFR; rappresenta che non risulta alcuna formale opposizione da parte degli altri coeredi alla liquidazione delle quote richieste dalle ricorrenti.

Contesta che la dichiarazione di successione abbia perso validità per lo scadere del QR code, avendo adempiuto agli oneri fiscali e avendo prodotto un atto pubblico con valenza illimitata.

Ribadisce di avere diritto al riconoscimento del danno patrimoniale, posto che sul conto corrente continuano ad essere addebitati canoni mensili di € 6,60, che si accumulano su un rapporto rispetto al quale la titolare superstite è privata del potere di gestione; sul libretto di risparmio, classificato come “bloccato” nell'applicazione mobile dell'intermediario, continuano ad essere addebitati canoni e imposta di bollo (€ 34,20 annui), mentre il saldo disponibile appare ridotto e il rapporto è integralmente indisponibile.

Le ricorrenti ritengono, altresì, di subire un lucro cessante da mancata disponibilità delle somme, calcolabile sugli interessi che sarebbero stati percepiti dalla data del legittimo rimborso.

Sul piano del danno non patrimoniale, evidenzia le problematiche condizioni fisiche della cointestataria del ricorso, impossibilita a sopportare le fatiche burocratiche imposte dalla condotta della resistente; quantifica il danno non patrimoniale in misura non inferiore a € 5.000,00.

In sede di controrepliche, l'intermediario conferma quanto già eccepito in sede di controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.

Sottolinea, altresì, che le richieste relative al risarcimento dei canoni del conto, imposte di bollo, danno da lucro cessante e refusione spese legali non risultano formulate anche in sede di ricorso introduttivo; ritiene, pertanto, che debbano essere dichiarate inammissibili.

DIRITTO

Con il ricorso, le ricorrenti lamentano l'illegittimità del rifiuto opposto dall'intermediario alla liquidazione delle quote vantate *iure proprio* e *iure hereditatis* dalle ricorrenti in relazione:

- al conto corrente n. ***203, intestato al *de cuius* e alla sola cointestataria del ricorso;
- al libretto di risparmio n. ***060, intestato al *de cuius* e alla sola ricorrente;
- a n. 2 BFP dematerializzati, uno intestato al *de cuius* e alla sola ricorrente (di € 20.000,00) e l'altro intestato al *de cuius* e alla sola cointestataria del ricorso (di € 5.000,00).

Il Collegio rileva, preliminarmente, che il "cointestatario" nel procedimento ABF è colui che aderisce integralmente alle richieste del ricorrente e le accetta con apposita dichiarazione resa al momento della presentazione dell'atto introduttivo. In tal modo, il cointestatario diviene litisconsorte nel procedimento ABF, sebbene – a differenza di quanto accade nel processo civile – non assuma mai la qualità di vera e propria "parte" del procedimento, non disponendo degli stessi poteri del ricorrente (bensì rivestendo, più che altro, un ruolo assimilabile a quello dell'aderente nelle azioni collettive). Pertanto, sotto il profilo della legittimazione attiva, ove consti – come nella specie – che uno o più titoli non siano intestati al ricorrente, rispetto a questi ultimi nel medesimo ricorso non possono essere fatte valere due posizioni soggettive distinte, una propria del ricorrente e l'altra del cointestatario del ricorso (cfr. *ex multis* Collegio di Bari, decisioni n. 22989/2021 e n. 10069/2020).

Il Collegio procede, pertanto, all'esame nel merito delle richieste di rimborso oggetto di ricorso limitatamente alle pretese azionate dalla ricorrente *iure proprio* e *iure hereditatis* sui rapporti in contestazione.

Segnatamente, le pretese di parte ricorrente hanno ad oggetto:

- A) il rimborso di metà del saldo del libretto n. ***060, in qualità di cointestataria del rapporto;
- B) la quota parte del libretto n. ***060, in qualità di erede legittima;
- C) il rimborso integrale del BFP n. B67, in quanto non rientrante nell'asse ereditario;
- D) il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

A tal fine, la ricorrente ha prodotto in atti: copia del libretto di risparmio n. ***060, aggiornato al 30 ottobre 2025; una schermata tratta dall'app dell'intermediario, aggiornata al mese di gennaio 2026, da cui risulta lo stato "bloccato" e una lista di ultimi movimenti, da cui si evince l'applicazione di spese per imposta di bollo, evidenziate anche sulla copia del libretto di risparmio; nonché copia del BFP dematerializzato, con clausola CPFR.

A) Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta della ricorrente di rimborso di metà del saldo del libretto n. ***060, in qualità di cointestataria del rapporto, salvo che l'intermediario vi abbia già provveduto.

Sul punto, è lo stesso intermediario a riconoscere tale diritto della ricorrente in quanto, nelle controdeduzioni, evidenzia che risultano eseguite due pratiche di scorporo per liquidare le somme spettanti, rispettivamente a ricorrente e cointestataria, del libretto n. ***060 e del conto corrente n. ***203 cointestati con il *de cuius*. Dal riscontro al reclamo si evince che tale "scorporo" è avvenuto in

data 4 novembre 25, il che troverebbe conferma nel saldo del libretto n. ***060 al 13 gennaio 2026, che risulta dimezzato (€ 7.771,79; pari a $\frac{1}{2}$ di 15.611,75 – 34,2 per imposta di bollo e + 0,12 di interessi).

Pertanto, qualora non abbia già provveduto, l'intermediario dovrà liquidare in favore della ricorrente metà del saldo del libretto n. ***060, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

B) Meritevole di accoglimento è, altresì, la richiesta di liquidazione della restante quota del libretto n. ***060 avanzata dalla ricorrente *iure hereditatis*.

Al riguardo, occorre premettere che, secondo l'orientamento dei Collegi, il ricorrente è tenuto a fornire la prova della sua qualità di erede e, a tali fini, è stata più volte ritenuta sufficiente la dichiarazione di successione (o la dichiarazione di esonero dalla presentazione della denuncia di successione). Inoltre, la verifica della qualità di erede non è necessaria quando l'intermediario costituito abbia svolto difese nel merito, o comunque non abbia contestato la qualità di erede del ricorrente e al contempo la documentazione prodotta dalle parti non evidenzia elementi circostanziali tali da indurre nel Collegio il ragionevole dubbio sul possibile difetto della qualità soggettiva di erede del ricorrente.

Nel caso di specie, non sembra potersi dubitare della qualità di erede di parte ricorrente, la quale ha prodotto copia della dichiarazione di successione munita dell'attestazione di avvenuta presentazione recante la data del 18 aprile 2024. E, in ogni caso, tale aspetto non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'intermediario.

Per contro, l'intermediario ha ribadito il proprio diniego alla liquidazione della restante quota del libretto n. ***060 fatta valere *iure hereditatis*, subordinandola alla definizione della pratica di successione e alla firma congiunta delle quietanze di pagamento da parte di tutti gli eredi, nonché sostenendo, altresì, di non avere "*alcuna ingerenza*" nella ripartizione delle quote in successione.

Tali eccezioni e argomentazioni formulate dall'intermediario sono del tutto infondate ed il diniego opposto alla ricorrente è illegittimo.

Difatti, parte ricorrente risulta avere presentato all'Agenzia delle Entrate la denuncia di successione menzionando anche i rapporti in questione, mentre ha lamentato un comportamento ostruzionistico da parte del direttore di un ufficio dell'intermediario, il quale avrebbe evitato con vari pretesti di riceverla, fra cui la decadenza del QR code apposto alla dichiarazione di successione.

Con riferimento alla normativa applicabile, secondo l'intermediario, troverebbero applicazione gli artt. 184 e 187 del D.P.R. n. 156/1973 che richiedono in sostanza la presentazione di una quietanza congiunta da parte di tutti gli eredi. Tale normativa, come rilevato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 19782/2020, è stata poi abrogata dal D.M. 6 giugno 2002 che non ha previsto alcuna regola specifica per il caso di decesso dell'intestatario del libretto. Si osserva, inoltre, che il 19 dicembre 2000 è stato emanato il decreto del Ministro del Tesoro, che ha introdotto la nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi, e il 6 giugno 2002 è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia, che ha introdotto la nuova disciplina dei libretti postali di risparmio; la nuova disciplina introdotta da detti decreti non ha previsto né per i libretti postali di risparmio né per i buoni postali fruttiferi alcuna regola specifica per il caso di decesso di uno dei cointestatari del libretto o del buono, confermando quindi, con l'abrogazione della norma eccezionale di cui all'art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989, l'applicabilità per il futuro della disciplina generale prevista dall'art. 1292 c.c.

In generale, in relazione al diritto del coerede di agire anche singolarmente per la liquidazione della propria quota ereditaria, l'orientamento dell'Arbitro è nel senso che il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del *de cuius* caduto in successione sia limitatamente alla propria quota sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio, né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il

pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 27252/2018, nel solco dell'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 27417/2017).

Inoltre, in alcune recenti decisioni dei Collegi è stato precisato che, se non vi è opposizione o contrasto tra i coeredi, l'intermediario è tenuto a rimborsare all'erede che ne faccia richiesta la rispettiva quota, senza che la banca possa opporre la necessità di una specifica quietanza sottoscritta da tutti gli eredi (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4216/2024).

Si deve, infine, precisare che, in un caso in cui ha ritenuto raggiunta la prova della qualità di erede, questo Collegio ha condannato l'intermediario a liquidare al ricorrente la quota ereditaria di sua spettanza relativa al libretto di risparmio reclamato senza entrare nel merito della determinazione della quota spettante al ricorrente, che comunque non risultava controversa tra le parti (Collegio di Bari, decisione n. 11045/2022).

Applicando, dunque, i richiamati principi al caso di specie, sono dirimenti le circostanze che l'intermediario resistente non ha negato la qualità di erede della ricorrente, svolgendo compiutamente difese nel merito della controversia, né ha evidenziato la mancata prova della presentazione della dichiarazione di successione (ovvero della c.d. dichiarazione negativa), né ha motivato il proprio diniego con la specifica opposizione di un coerede e, dalla documentazione in atti, non si evince la presenza di contenziosi ereditari sorti a seguito dell'apertura della successione.

Pertanto, la ricorrente ha diritto alla restante quota del libretto n. ***060, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

C) Il Collegio ritiene fondata anche la richiesta di rimborso del BFP n. B67 (di € 20.000,00).

L'intermediario si è opposto sostenendo di non poter comunque procedere alla liquidazione separata della quota di spettanza della ricorrente se non a fronte di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto e che, per i BFP dematerializzati, in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari, è sempre necessario aprire la pratica di successione, *“in quanto il rimborso (sia esso anticipato che a scadenza) dando luogo all'accredito del capitale e degli interessi maturati su conto corrente o libretto di risparmio, segue il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti su tali rapporti”*.

Tanto premesso, si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 22747/2019, ha escluso l'applicabilità ai BFP delle disposizioni di cui agli artt. 184 e 187 del DPR 256/1989 originariamente previste per i libretti di deposito. Ha, invece, affermato che ai BFP resta applicabile l'art. 178 DPR n. 156 del 1973, a mente del quale i buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.

Va precisato che il Collegio di Coordinamento è tornato a occuparsi della questione, in seguito all'ordinanza n. 11137/20 della Cassazione (citata dalla resistente), confermando il principio enunciato con la decisione n. 22747/2019 e precisando che *“la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall'erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede”* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 19782/2020).

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dalla contitolare superstite *iure proprio* e non constano evidenze in ordine a specifiche opposizioni di coeredi.

Pertanto, questo Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento secondo il quale *“nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», ciascun cointestatario*

superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento" (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 3340/2025 e n. 6898/2025).

Pertanto, la ricorrente ha diritto al rimborso del BFP n. B67, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

D) Infine, meritevole di parziale accoglimento è la richiesta di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illegittima dell'intermediario.

Va premesso che risulta infondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto le relative doglianze e la documentazione di supporto fanno riferimento alla particolare condizione della cointestataria del ricorso, non alla ricorrente.

Quanto al danno patrimoniale, parte ricorrente lamenta soprattutto la perdita causata dall'addebito dell'imposta di bollo sul libretto di risparmio. Difatti, dalla data di presentazione della dichiarazione di successione (18/11/2024), risultano addebitati € 34,20 nei mesi di gennaio 2025 e 2026, per un importo complessivo di € 68,40. Lamenta, inoltre, un ulteriore danno derivante dalla mancata disponibilità, dalla data del legittimo rimborso, delle somme che avrebbero dovuto essere liquidate in suo favore dall'intermediario.

Tale pregiudizio è certamente imputabile alla condotta illegittima tenuta dall'intermediario.

Per queste ragioni, il Collegio ritiene di poter accogliere parzialmente e in via equitativa le richieste risarcitorie formulate dalla ricorrente, quantificando i danni nella misura omnicomprensiva di € 100,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE